

Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà [disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale](#).

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

- di **accertamento tributario**, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- di **concordato preventivo biennale**, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo *"Statuto del contribuente"*, che lo *"schema di provvedimento"* che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione debba contenere anche l'invito alla definizione del *"procedimento con adesione"*; si abroga la disciplina dell'*"invito obbligatorio"*, che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento; si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la **disciplina generale degli *"atti di recupero"* finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti**, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l'altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall'utilizzo del credito, del potere di notifica dell'atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo *"scambio di informazioni su richiesta"*, con Paesi dell'Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli *"strumenti di cooperazione amministrativa avanzata"* volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in

relazione agli stessi)); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denuncia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Disciplina del Concordato preventivo biennale

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto

disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, **potranno accedere al concordato preventivo biennale** i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l'aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti). Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. **Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.**

L'adesione non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime

forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; **l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono**; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

[Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale](#)